



1376/21
Sentenza N. _____
Spediz. il _____
Depositata il _____
Rg. N. _____
Cron. N. _____
Rep. N. _____

ESENTE
EX ART. 23 L. 689/81

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

SEZIONE II Civile

Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile _____, promossa da _____, in proprio, elettivamente domiciliata presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, v. Cremona n. 6 Alessandria.

Ricorrente

contro

Prefetto di Torino, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso da Funzionari delegato, Dirigente Area III bis dr.ssa Antonella Cortese.

Resistente

Conclusioni delle parti

parte ricorrente: note di udienza, da intendersi qui integralmente trascritte
parte resistente: note di udienza, da intendersi qui integralmente trascritte

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c.

L'opponente denunciava sub 1) l'obbligo di taratura dello strumento PA-RVC matricola n. 1510018799, sub 2) l'applicabilità della norma UNI EN 30012 e raccomandazione 01MLR91 del 1990 per il misuratore di velocità, sub 3) l'insufficiente tempo fra la luce gialla e la rossa di n. 5 secondi, che non può essere inferiore a n. 9 secondi con riferimento all'art. 14, c. 3 e 145, c. 1 c.d.s. e all'art. 102 c.d.s., sub 4) mancato presidio

della Polizia Locale ai fini della contestazione immediata delle violazioni accertate, sub 5) l'illegittimità del segnale di avvertimento di rilevazione automatica delle infrazioni con semaforo rosso, in violazione degli artt. 77, c. 1, 80, c. 7, 82 e 85, c. 5 reg. att. c.d.s., sub 6) l'apposizione di segnaletica orizzontale a distanza eccessiva dall'incrocio.

Costituendosi in giudizio, la resistente P.A. comunale contestava in fatto ed in diritto quanto *ex adverso* assunto, in specie allegando sub 15 la taratura iniziale 2017 del dispositivo di accertamento in uso, per il quale non è obbligatoria la taratura periodica ex L. n. 273/81, la durata della luce gialla in 5 secondi effettivi.

In ordine alla prima censura, infondata, è dirimente la pronuncia della Suprema Corte, Sez. II, Ord. n. 31818/2019: *“Per orientamento di questa Corte, da cui non si ha motivo di dissentire, la sentenza della Corte Costituzionale 113/2015 ha invece riguardato le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (Cass. 10458/2019).*

Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione devono contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l'efficacia probatoria delle rilevazioni sancite dall'art. 142 del predetto codice (Cass. 114574/2017; Cass.

4255/2015; C. C. 18825/2014).

La seconda censura è altresì infondata.

La normativa in menzione, di recepimento di quella comunitaria, come ammesso espressamente dalla ricorrente sub 2), ottava pagina non numerata di ricorso, è di applicazione limitata ai misuratori di velocità ed è dunque inconferente con l'apparecchiatura di specie PARVC della Project Automation S.p.A. di rilevamento delle infrazioni commesse per passaggio con luce semaforica rossa.

La causa veniva istruita con CTU dell'Ing. Guido Berra.

La terza censura di ricorso è altresì infondata e va respinta.

il C.T.U. trattava esaustivamente la questione tecnico scientifica da pag. 61/116 di perizia, rilevando sul **giallo per la svolta a sinistra una tempistica di 5 secondi** sul viale del Castello e su st. Torino lato Nord e lato Sud, come da diagramma della P. Locale in uso (pag. 63/116 di perizia).

Il CTU considerava analiticamente con calcoli algebrici in riferimento allo spazio di frenata a 30 km/h, quale massima velocità consentita nei pressi dell'impianto, in 20 m ed al tempo psicotecnico di **reazione dell'utente della strada in 8,33 m** a detta velocità.

Non sussiste normativa specifica di riferimento alla durata dell'accensione della luce semaforica gialla per la percorrenza dell'intersezione e pertanto, i tempi del ciclo semaforico accertati in sede di OO.PP. venivano ritenuti coerenti con la Nota n. 67906 del 16.07.2007 che la contempla tra i 3 e 5 secondi per i veicoli in arrivo pari a 50/60/70 km/h. Ai fini del dettato di cui all'art. 41 c.d.s., di sgombero sollecito dell'area d'intersezione, il CTU la calcolava in 5 secondi per un veicolo in marcia a 50 km/h in 70 m in un centro abitato, come di specie e nell'intersezione in oggetto, per liberarla, considerato i 20 m antecedenti il semaforo, il periodo cennato è sufficiente per sgombrare l'incrocio (pag. 65 e 66/116).

La quarta censura è fondata.

I verbali opposti già in sede gerarchica all'opponente presentano nella parte motiva afferente alla mancata contestazione il richiamo espresso all'art. 201, c. 1 bis, lett. g) e c. 1 quater c.d.s.

L'art. 201, c. bis, lett. g) bis c.d.s. contempla la non necessità dell'immediata contestazione della violazione accertata e contestata ex art. 146 c.d.s. di specie c. 3 per il primo verbale opposto e c. 2 per il secondo, altresì in ipotesi di utilizzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento e detto articolo è riportato, in proposito, nella parte motiva a verbale.

Si osserva che la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, dettata dall'art. 14 L. n. 689/81, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 c.d.s. stabiliscono una disciplina speciale e differente.

L'art. 200, c. 1 c.d.s., modificato dall'art. 35, c. 1 lett. a) L. n. 120/10, esclude il carattere assoluto dell'obbligo di contestazione immediata dell'infrazione, limitandolo alle ipotesi in cui risulti possibile ("quando è possibile"), anche fuori delle ipotesi ex art. 201, c. 1 bis c.d.s. In particolare, l'art. 384 reg. es. c.d.s. identifica, altresì "senza carattere di esaustività", alcuni casi d'impossibilità di contestazione immediata, che ove tipizzati, non consentono, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, in quanto la loro indicazione a verbale implica di per sé l'affermazione "ex lege" dell'impossibilità di contestazione immediata (ex multis, C.C. n. 4048/2002, n. 7090/05, n. 12619/05, n. 18585/05).

La resistente non comprova dunque la riconducibilità dell'apparecchiatura di rilevamento in uso nel novero dell'elencazione delle ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata, ivi prevista dalla norma, per la quale non necessita la presenza della P.M. locale.

All'esito delle prove tecniche di funzionamento del dispositivo cennato in OO.PP., il CTU ne rilevava, in pieno contraddittorio con le parti, la mancata rilevazione della totalità delle infrazioni relative al mancato rispetto della segnaletica semaforica (pag. 80/116) ed il limitato rilevamento della targa dei veicoli in transito, influenzato dal grado di retro riflettività della targa a seconda del suo stato di conservazione e dall'orientamento della stessa (pag. 82 e 83/116); nonché l'assenza di omologazione dell'intera apparecchiatura *de qua*, che risulta meramente "approvata" al n. 1929 del 03.04.1993, mentre il documento allegato dalla resistente n. 1929 costituisce l'omologazione del solo sistema OCR di lettura targhe. Dunque, difetta il primo presupposto previsto dalla norma, che ne pretende l'omologazione al c. 1 **quater, non comprovato dalla resistente.**

Il secondo ivi preteso all'ultimo capoverso è il tasso d'incidentalità del tratto di strada da individuarsi per l'allocazione dell'apparecchiatura. A pag. 36 - 37/116 di perizia, il CTU ne evidenzia sub 5.2 la mancata considerazione della previsione normativa da parte della P.A. comunale prima dell'installazione e che dalle verifiche attuate in sede peritale, emergeva **un solo incidente** dopo la data d'installazione nel periodo 01.07.2017 al 31.12.2018.

Nei casi previsti dalla norma richiamata dalla P.A. comunale a verbale di contestazione per cui è causa ovvero **l'art. 201, c. 1 bis lett. g) c.d.s.**, è esclusa la presenza degli organi di polizia stradale quando avviene: " ... mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico", dunque non di specie. Infine, l'installazione alla data di accertamento non ne è stata autorizzata dall'Ente Comunale proprietario della strada Comune di Moncalieri (pag. 26- 28/116 di perizia).

In particolare, rileva in proposito altresì a detta ultima norma, quanto pronunciato in

appello dal Tribunale di Torino, Sez. III Civile, dr.ssa Maria Domenica Latella con sentenza del 02.12.2020 (pag. 4/7):

“...non vi è dubbio che le predette deduzioni sono finalizzate alla declaratoria di illegittimità e nullità del verbale opposto in quanto la violazione è stata rilevata, senza la presenza di un agente accertatore e senza contestazione immediata, tramite un'apparecchiatura la cui installazione non trova fondamento in un provvedimento dell'autorità amministrativa – Prefetto o Giunta comunale a seconda del tipo di Strada, la cui qualificazione non è stata indicata dall'amministrazione, ...”.

La quinta censura di ricorso è altresì fondata.

Il CTU accertava che lungo il v. le del Castello non risulta presente prima dell'impianto semaforico in oggetto, segnaletica verticale relativa alla canalizzazione dei flussi viari (pag. 53/116 e Immagini n. 23/24/25 di riferimento), nonché accertava che lungo st. Torino, direzione Torino in corrispondenza dell'impianto semaforico de quo :”...NON sono presenti corsie canalizzate” (pag. 55/116 e Immagini n. 26/27/28/29/30/31 di riferimento); così analogamente assenti in st. Torino, direzione Moncalieri (pag. 59 e 61/116, immagini n. 32/33/34 di riferimento).

Veniva dunque accertata la violazione degli artt. 82, c. 5, 83 reg. att. c.d.s. e dell'art. 4 L. n. 168/02, con inconferenza della segnaletica orizzontale e dunque, la sesta censura è assorbita.

Le censure fondate costituiscono ragione c.d. “più liquida” di accoglimento, con conseguente annullamento dei due verbali impugnati.

Nulla in punto spese processuali, in quanto la ricorrente è in giudizio in proprio.

Si pongono definitivamente a carico della resistente soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 25.01.2021, in atti.

IL GIUDICE DI PACE
Ett.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

P.Q.M.

Visto l'articolo 6 D. Lgs. n. 150/2011

Accoglie il ricorso avverso le ordinanze ingiunzioni opposte, che per l'effetto annulla.
Pone definitivamente a carico della resistente soccombente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

Torino, lì 09 Aprile 2021

In Cancelleria il 15.06.2021

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Carlotta TEDESCHI

Anna Carlotta Tedeschi

CANCELLIERE ESPERTO
M. RONGIOLETTI

M. Rongioletti



M. Rongioletti